

N. 3591/2023 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Oggi **26 novembre 2025** innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per la F. S.p.a. è presente l'avv. M.C., in sostituzione dell'avv. B., il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle proprie note conclusive, depositate in atti, chiedendo che la causa venga decisa.

L'avv. B. per l'opponente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate di cui chiede accoglimento integrale

il Giudice

Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

Alle h 15,05 viene data lettura della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio





**TRIBUNALE DI PESCARA**

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexsies c.p.c.)

-----  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott.ssa Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile n° **3591** del R.G.A.C.C. dell'anno **2023** vertente

TRA

**M.C.** (C.F. ...) residente in ... (PE) alla Via ... n. ... rappresentato e difeso dall'Avv. D. B. del Foro di Pescara (C.F. ...) e, ai fini del presente procedimento, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ... alla Via ... n. ... giusta procura alle liti ex art. 83, 3° co., c.p.c. e 10

D.P.R. 123/2001 allegata al fascicolo telematico contestualmente al deposito dell'atto di opposizione

**ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE**

**CONTRO**

**F. S.p.A.**, con sede legale in ..., Via ... n. ..., C.F. e P.I. ..., in persona del legale rappresentante p.t., procuratrice di S. SPV S.r.l., società unipersonale con sede legale in ..., via ..., capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di ..., giusta procura ai rogiti del Notaio G.P., in ..., dell' 11.01.2021 al n. Rep. ... e n. ... Racc., registrata il 13.01.2021 al n. .. serie .. (all. 1) cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da B. Banca S.p.A., una banca operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via ... – ..., Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il



registro delle imprese di ... n. ..., partita IVA n. ... e B.d.S. S.p.A., una banca costituita in forma di società per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Viale ... – ..., Italia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di ... al n. ..., giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. ... del 24.12.2020 (all. 2), rappresentata e difesa dall'avv. A. B. del Foro di ..., (C.F. ...), con Studio in ..., Via ... (pec: ... e fax n. ...) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. M.A. (C.F. ...) (pec: ... e fax n. ...), giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio A.P. il 3.03.2021 al n. ... Rep., n. ... Racc (all. 3) ed elettivamente domiciliata in ..., Via ... , presso lo studio dell'Avv. M.C., pec ..., fax ...;

### CONVENUTA IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

OGGETTO: opposizione a decreto d'ingiunzione

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26-11-2025

### IN FATTO E IN DIRITTO

Preliminarmente va affrontata e decisa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta.

L'eccezione è fondata.

Giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 12-5-03, n. 7188; Cass. 12-8-04, n. 15702), pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti.

Da ciò consegue che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente.



Preliminarmente in assenza di ulteriori e diversi elementi di valutazione , vanno integralmente richiamate le considerazioni di cui all'ordinanza del 31.5.2024.

L'opposta F. S.p.A., quale procuratrice di S. SPV S.r.l., ha dedotto di essere creditrice, quale cessionaria della B. Banca Spa, nei confronti di M.C. delle somme da questi dovute a garanzia sia del contratto di mutuo n. ... che di quello di deposito in c/c n. ... contratti da S.& F. S.r.l..

Parte opponente contesta espressamente l'esistenza e titolarità del credito in capo all'opposta.

Nella fattispecie traslativa del credito, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, questa deve essere oggetto di autonoma prova gravante sul creditore cessionario” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 11650/06; Corte di Cassazione, ordinanze 21821/2023, n. 5857/2022, n. 12739/2021 e n. 24798/2020 e sentenze n. 5617/2020 e n. 4116/2016; Tribunale di Pescara, sentenze n. 1590/2021, n. 1375/2021 e n. 790/2021; Tribunale di Palermo sentenza n. 202/2023; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2776/2022; Tribunale di Milano, sentenza n. 7350/2021; Tribunale di Napoli, sentenza del 22 aprile 2021).

Ed ancora chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione. Con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (Cass. n. 4116 del 16).

Nel caso in esame, alla luce dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, formulata dall'opponente, l'opposta non ha fornito la prova certa e tranquillante dell'inclusione del credito originario nell'operazione di cessione.

Invero la documentazione prodotta da controparte non è idonea a dimostrare che quest'ultima abbia acquisito il debito originario.

Seguendo la giurisprudenza costante sia di merito che di legittimità, va rilevato come la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale se esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa.

La prova della titolarità del credito, deve essere fornita dall'Istituto che intenda ottenere titolo fondato sul credito ceduto con l'allegazione sia del contratto di cessione, che dell'esatte identificazione del credito azionato in monitorio nell'ambito dell'elenco delle posizioni cedute, con l'esatta e specifica indicazione della sequenze numerica che la identifica. (Corte di Cassazione, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852)



Nel caso in esame l'opposta, ai fini di fornire dimostrazione dell'inclusione, si è limitata a produrre uno stralcio del contratto di cessione con allegato un ulteriore stralcio dell'elenco dei debitori ceduti (allegati 4, 5 e 6).

Come già rilevato, detta documentazione risulta inidonea a provare l'esistenza del credito azionato in quanto trattasi, di uno stralcio di tre pagine su 54 di una "proposta di cessione" fatta dalla S. SPV Srl al B.d.S. S.p.A. e alla B. Banca S.p.A. nel quale non compare alcuna sottoscrizione per accettazione da parte delle destinatarie della proposta né è stata depositata alcuna lettera di accettazione della B. Banca Spa al fine di poter ritenere perfezionato l'accordo contrattuale; mentre il c.d. comunicato stampa e all'elenco debitori ceduti risultano documenti di formazione unilaterale e domestica, privi di intestazione e sottoscrizione.

Né appare possibile onerare il giudice di individuare tra centinaia di posizioni indicate nell'elenco debitori (tra l'altro di dubbia provenienza, privo di sottoscrizione e intestazione) quella riferibile all'opponente.

A fronte di tali gravi lacune istruttorie, stante la specifica eccezione sollevata dall'opponente, sarebbe stato onere della società convenuta (si badi, attrice in senso sostanziale) fornire la documentazione dalla quale poter verificare l'esistenza del credito, la prova della cessione e se il credito azionato rientrasse (o meno) tra quelli oggetto di cessione.

In conclusione non essendo stata fornita prova della titolarità del credito l'opposizione merita integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da **M.C.** attore in opposizione a decreto d'ingiunzione, contro la **F. SPA**, in persona del Legale rappresentante p.t., convenuta in opposizione a decreto d'ingiunzione, contrariis reiectis, così provvede:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
- Condanna l'opposta a rifondere alla opponente le spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00, per compenso professionale oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 26-11-2025

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Di Cintio

